

# Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

**CUP 2000 S.c.p.A.**

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico  
n. 25 in data 22 Novembre 2018



UNI EN ISO 9001:2015  
OHSAS 18001:2007



**CUP 2000 S.c.p.A.** - Sede Legale  
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c  
40126 Bologna  
tel. +39 051 4208411  
fax +39 051 4208511

cup2000@cup2000.it - [cup2000@cert.cup2000.it](mailto:cup2000@cert.cup2000.it) - [www.cup2000.it](http://www.cup2000.it)

## SOMMARIO

### CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità, definizioni ed ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Principi applicati e limiti all' utilizzabilità di dati personali .....	4

### CAPO II - Soggetti

Art. 3 - Titolare .....	5
Art. 4 – Delegato alla gestione della privacy .....	5
Art. 5 – Autorizzati al trattamento .....	5

### CAPO III – Trattamento dei dati personali

Art. 6 - Caratteristiche degli impianti di videosorveglianza .....	6
Art. 7 - Trattamento dei dati personali rilevati dalla videosorveglianza ...	6
Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati personali .....	7
Art. 9 - Manutenzione impianti ed attrezzature .....	7
Art. 10 – Informativa .....	8
Art. 11 – Diritti dell'interessato .....	8
Art. 12 - Sicurezza dei dati .....	8
Art. 13 – Norma di rinvio .....	8
Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento .....	9

## CAPO I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Finalità, definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza attivati presso le sedi aziendali di CUP 2000 S.c.p.A..

2. Gli apparati di videosorveglianza installati dalla Società CUP 2000 S.c.p.A. rispondono alle seguenti specifiche finalità:

- garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori;
- garantire la sicurezza degli impianti;
- garantire la sicurezza del patrimonio aziendale;
- prevenire eventi criminosi.

3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti o attrezzature di videosorveglianza presso le proprie sedi aziendali, sia attuato nel pieno rispetto della vigente normativa e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e unicamente per le finalità sopra esplicitate. Garantisce al contempo i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

In particolare il Regolamento:

- definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- definisce gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **Società:** CUP 2000 S.c.p.A. con sede legale in Bologna, via del Borgo di San Pietro 90/c - 40126 Bologna (BO);

b) **impianto di videosorveglianza:** qualunque impianto di ripresa composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dal presente articolo;

c) **banca dati:** il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

d) **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

e) **dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

f) **titolare:** la Società, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali, rappresentata dall'Amministratore Unico *pro tempore* in qualità di Legale Rappresentante;

g) **responsabile:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- h) **incaricato:** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- i) **interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **dato anonimo:** il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) **blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) **Codice:** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29/07/2003 - Suppl. Ordinario n. 123 e s.m.i. in ultimo, ad opera del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in G.U. Serie Generale n. 205 del 04-09-2018) in vigore a decorrere dal 19 settembre 2018;
- o) **Regolamento europeo privacy:** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- p) **Garante:** la pubblica autorità che disciplina il trattamento dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali).

## Art. 2 - Principi applicati e limiti all' utilizzabilità di dati personali

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice.

2. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dalla Società esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1.2 del presente regolamento.

3. In attuazione dei principi di necessità, proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese senza prevedere ingrandimenti e/o dettagli.

## CAPO II - Soggetti

### Art. 3 - Titolare

1. Il titolare del trattamento dei dati ai fini del presente Regolamento è, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento europeo, la Società nel suo complesso nella persona dell'Amministratore Unico *pro tempore* in qualità di Legale Rappresentante.
2. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

### Art. 4 - Delegato alla gestione della privacy

1. Giusta Determinazione n. 1 dell'Amministratore Unico in data 15/06/2017, al Direttore Generale è delegata l'organizzazione interna della tutela della privacy, con la facoltà di nominare uno o più responsabili aziendali nell'ambito delle rispettive competenze, per la raccolta e il trattamento dei dati personali oggetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa Privacy e/o dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Delegato alla gestione della privacy è altresì responsabile esclusivo del riscontro rispetto alle richieste - da chiunque pervenute anche ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento - di accesso ovvero estrazione di dati di titolarità di CUP 2000.
2. Il Delegato alla gestione della privacy attua tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.
3. Vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dal Garante.

### Art. 5 - Autorizzati al trattamento

1. Con apposito atto di nomina individuale a firma del Direttore Generale *pro tempore* in qualità di Delegato alla gestione della privacy aziendale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 30 del Codice, quali "incaricati del trattamento" e preposti all'unità di trattamento denominata "Videosorveglianza" i rappresentanti sindacali dei lavoratori individuati dalle O.O. S.S. firmatarie dell'accordo sindacale del 12/02/2018 nonché il personale della società addetta alla Vigilanza (in corso di formalizzazione).
2. Nello svolgimento dell'attività gli incaricati devono scrupolosamente attenersi alle istruzioni ricevute secondo l'ambito del trattamento ivi esplicitato.

## CAPO III – Trattamento dei dati personali

### Art. 6 - Caratteristiche degli impianti di videosorveglianza

1. In ciascun sito CUP 2000 è autorizzata ad installare un impianto di videosorveglianza con le seguenti caratteristiche tecniche essenziali:

- telecamere collegate a videoregistratori digitali i cui manuali di istruzione sono disponibili per la consultazione presso la sede di CUP 2000;
- Il sistema di registrazione è configurato in modo tale da conservare le immagini fino ad un massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve esigenze di ulteriore mantenimento in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi oppure nel caso di specifica richiesta investigativa dell’Autorità o di Polizia Giudiziaria;
- Il sistema sovrascrive le immagini se dopo il tempo di conservazione di cui sopra non si siano verificati eventi che ne rendano necessaria la visione;
- CUP 2000 informa i lavoratori e i visitatori che transitano nelle aree video sorvegliate in merito alla rilevazione dei dati mediante affissione di apposita cartellonistica redatta secondo il modello individuato dal Garante per la protezione dei dati personali;

2. La mappa completa ed aggiornata degli impianti installati e le planimetrie dei locali interessati sono depositati e disponibili presso la sede della Società.

Le relazioni tecniche sul funzionamento degli impianti sono in corso di produzione da parte del fornitore incaricato del servizio.

3. La Società potrà adottare attrezzature per la registrazione e la protezione delle immagini anche diverse da quelle sopra indicate in base all’evoluzione tecnologica purché nel rispetto dei principi generali di cui al presente Regolamento e della normativa in vigore.

### Art. 7 - Trattamento dei dati personali rilevati dalla videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza unicamente per le finalità esplicitate in premessa.

2. Le immagini video riprese dalle telecamere sono **visualizzabili** tramite rete informatica, con software dedicato, unicamente dal personale incaricato dalla Società e dai dipendenti incaricati della società addetta alla vigilanza, ed in particolare:

- in visione diretta presso il centralino e la Segreteria di Direzione della Società da personale dipendente addetto alle attività di accoglienza e segreteria per la verifica degli accessi ai locali aziendali, appositamente incaricato;
- in visione diretta dal personale della società addetta alla Vigilanza, che monitora in particolare gli accessi ai locali aziendali nei seguenti orari:
  - Bologna e Minerbio (BO) dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore 6:00; sabato e domenica H24;
  - Quarto Inferiore (BO) dal lunedì alla domenica H24.
- in registrazione, dietro formale richiesta, da personale appartenente alle Forze dell’Ordine o dall’Autorità Giudiziaria a seguito della messa a disposizione delle autorità competenti.

Gli impianti di videosorveglianza **non potranno essere utilizzati**, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 - c.d. Statuto dei lavoratori, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società. Pertanto le visualizzazioni non potranno in alcun modo costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore e dell'adozione di provvedimenti di natura sanzionatoria.

Si rinvia, sul punto, agli accordi sottoscritti dalla Società e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rispettivamente in data 15/03/2011 e 12/02/2018.

3. La **consultazione delle immagini**, per le sole finalità indicate in premessa, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia controllo continuativo relativo alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, è consentita esclusivamente alle persone fisiche di seguito individuate:

1. Amministratore Unico pro tempore di CUP 2000, in qualità di titolare del Trattamento;
2. Direttore Generale *pro tempore* di CUP 2000, in qualità di Delegato alla gestione privacy aziendale, giusta determinazione n. 1 dell'Amministratore Unico in data 15/06/2017;
3. Direttore Divisione DataCenter & Cloud e Responsabile Area Attivazione & Esercizio DataCenter & Cloud in qualità di Amministratori di Sistema;
4. I rappresentanti dei lavoratori individuati dalle OO. SS. che hanno sottoscritto l'accordo sindacale del 12/02/2018.

Si precisa, inoltre, che l'accesso ai sistemi di registrazione ubicati nel Datacenter di Via del Borgo di San Pietro 90/c deve avvenire con il necessario supporto tecnico del personale aziendale individuato in qualità di Amministratore di Sistema.

## **Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dall'art. 6.1;

2. I dati non saranno comunicati, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

## **Art. 9 - Manutenzione impianti ed attrezzature**

1. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, la Società si può avvalere di soggetti terzi svolgenti prestazioni strumentali in quanto fornitori/manutentori del sistema di videosorveglianza o di parti di esso. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

## **Art. 10 - Informativa**

La Società, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, provvede ad affiggere, in prossimità delle postazioni in cui sono posizionate le telecamere, adeguata segnaletica permanente conforme al modello individuato dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8/10/2010.

## **Art. 11 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, laddove non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza secondo il modello "*Richiesta di accesso a videoregistrazioni*" messo a disposizione sul sito istituzionale della società - sez. Privacy ed allegato (n.2) alla Privacy Policy di CUP 2000.

L'istanza, deve indicare a quale telecamera dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, ne dovrà essere data formale comunicazione al richiedente. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui: - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa; - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi; - presenza di altre persone; - attività svolta durante le riprese; - motivazione documentata. Ove tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, dovrà esserne data comunicazione al richiedente. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

## **Art. 12 - Sicurezza dei dati**

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento europeo, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'art. 1.

## **Art. 13 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Provvedimento del Garante per la

protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza - 8/04/2010 in G.U. n. 99 del 29/04/2010).

**Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico della Società in data 22 Novembre 2018, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

E' pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società trasparente".

L'Amministratore Unico  
Dott. Alessandro Saccani  
(sottoscritto con firma digitale)